

STATUTO

"Associazione Marittimi Tirreno Centrale"

Articolo 1 - Denominazione e sede - E' costituita, tra lavoratori Marittimi professionisti e non, membri di equipaggi di qualsiasi natante, la "**Associazione Marittimi Tirreno Centrale**", con sede in Terracina (LT), via Bachelet n.10.

Articolo 2 - Scopo e oggetto - L'Associazione è apartitica e apolitica, ha carattere volontario e non ha scopo di lucro, ed è quindi escluso qualsiasi vantaggio patrimoniale sia diretto che indiretto per gli associati.

L'Associazione si propone:

- a) la salvaguardia e l'accrescimento delle occasioni di lavoro;
- b) la costituzione di un punto di riferimento e di aggregazione;
- c) l'aggiornamento professionale dei Soci;
- d) la promozione e la formazione di elenchi volontari degli operatori dei settori di rilevanza statutaria, ivi compresi gli skippers ed i direttori di porto nautico, dando la possibilità ad armatori, agenzie marittime, società, cantieri navali di poter accedere ad una banca dati e conseguentemente di usufruire di personale specializzato;
- e) l'instaurazione di un rapporto costante con l'autorità marittima inteso all'acquisizione di informazioni circa nuovi regolamenti e/o normative e la ricerca di forme possibili di

collaborazione con la stessa;

f) la programmazione e gestione dei corsi professionali di qualificazione, perfezionamento, specializzazione ed aggiornamento del settore mare, in virtù delle normative che regolano la formazione professionale, in armonia con le rispettive leggi delle singole Regioni, e loro modificazioni;

g) l'impegno nella sorveglianza delle coste e dei mari, delle strutture portuali, delle fonti di inquinamento e di quant'altro deteriori l'ambiente;

h) la diffusione e la pratica di ogni attività sportiva nel campo della nautica; dell'attività di volontariato nell'assistenza e nel soccorso in mare;

i) la promozione di studi e ricerche nel campo del turismo nautico, della nautica da diporto e nei settori di attività ad essi collegati, nonché nel settore della navigazione in genere;

l) la fornitura di servizi nautici ai diportisti associati quali: assistenza tecnica a natanti, imbarcazioni e navi di natura ordinaria e straordinaria; manutenzioni e riparazioni di ogni genere su ogni tipo di natante, imbarcazione e nave anche estesi a rimessaggio e custodia;

m) lo sviluppo e la realizzazione di progetti culturali, di azione e di ricerca in campo nautico e marittimo; A tal fine l'associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo: svolgere attività sociali, culturali, educative e ricreative per l'affermazione ed

il consolidamento della crescita sociale degli associati diportisti appassionati della nautica;

n) la realizzazione e/o gestione di impianti sportivi, corsie e scivoli a mare, porticcioli turistici, moli e pontili anche galleggianti, postazioni d'ormeggio e di approdo, aree ed edifici per la sosta e/o ricovero, con o senza custodia, di barche, di carrelli e di autoveicoli con o senza carrelli; l'organizzazione di gare, campionati, manifestazioni sportive, raduni e servizi connessi; la promozione, organizzazione e realizzazione di manifestazioni e iniziative finalizzati alla tutela della natura nell'ambiente costiero; l'istituzione e la gestione di punti di accoglienza e di ristoro e l'organizzazione di ogni altra iniziativa utile per la promozione degli sport e di tutte le attività nautiche e di tutela della natura in genere.

In relazione a tale oggetto e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò, assolutamente in via occasionale e non prevalente, l'associazione potrà, inoltre, svolgere ogni altra attività, anche economica di natura commerciale o artigianale, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria a quelle precedenti e comunque finalizzata ad acquisire proventi per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

Articolo 3 - Durata - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Associati - Alla "Associazione Marittimi Tirreno

Centrale" possono essere associati, con deliberazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi statutari, intendono coadiuvarlo nel raggiungimento degli stessi, nonché le associazioni del settore Nautico e Marittima.

Articolo 5 - Mezzi di finanziamento - La "Associazione Marittimi Tirreno Centrale" si finanzia con le seguenti entrate:

- quote associative ordinarie;
- contributi volontari degli aderenti e di altri;
- eventuali lasciti, donazioni, ecc.;
- contributi per prestazioni e/o consulenze ed altre eventuali sopravvenienze;
- entrate derivanti da attività promozionali e commerciali realizzate in forma occasionale.

Il Consiglio Direttivo può accantonare le eccedenze eventuali per la formazione e l'incremento del patrimonio.

Articolo 6 - L'Associazione è composta da Soci Fondatori, Soci Effettivi e Soci Juniores che operano nel settore Marittimo.

- 1) i Soci Fondatori, sono coloro che hanno fondato l'Associazione; il socio Fondatore che per tre anni consecutivi non rinnovi l'iscrizione perderà la qualifica di socio Fondatore;
- 2) i Soci Effettivi sono coloro che sono in regola con il pagamento e alla quota associativa dell'anno in corso;

3) i Soci Juniores, sono gli iscritti con età inferiore a ventitré anni, appartenenti alle qualifiche iniziali della Gente di Mare (Allievo Ufficiale di Coperta e di Macchine).

All'associazione possono aderire tutti i lavoratori del settore Nautico.

Per poter essere ammessi i richiedenti debbono presentare domanda in carta semplice indirizzata al Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda, corredata dalla scheda informativa, delibera discrezionalmente e inappellabilmente, sulla stessa, senza l'obbligo di comunicare le motivazioni della sua decisione.

Il socio ammesso è tenuto al pagamento anticipato della tassa di ammissione, nella misura deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, oltre a tutti gli oneri previsti dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento dell'Associazione.

Articolo 7 - E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, pertanto la qualità di socio e dei relativi diritti, si perdono esclusivamente per:

a) DIMISSIONI: che dovranno essere rassegnate per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed avranno effetto dal 1° gennaio successivo alla data di presentazione. I soci che non avranno pertanto presentato, con le modalità sopraindicate, le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati in quanto

tali al versamento della quota annuale di associazione.

Sulle dimissioni delibera, prendendone atto, il Consiglio Direttivo.

b) MOROSITA': qualora il socio sia in ritardo di almeno tre mesi nei pagamenti di quanto dovuto, a qualsiasi titolo, all'Associazione. Il socio moroso deve essere invitato dal Segretario dell'Associazione, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a regolarizzare la sua posizione; nel contempo, gli verranno interdetti l'accesso ai locali, alle attrezzature, ai beni dell'Associazione e la partecipazione alle attività sociali. Trascorsi inutilmente 30 giorni il Socio si intenderà radiato. La radiazione per morosità deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo restando il diritto dell'Associazione, da esercitare anche con mezzi legali, di esigere quanto dovuto compreso le quote associative dell'anno in corso e quanto altro.

c) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI: che potranno essere adottati dal Consiglio Direttivo a carico di quei soci che non si attengono allo Statuto ed ai regolamenti dell'Associazione o che commettono azioni contrarie alla morale e al decoro, o la cui condotta costituisca ostacolo o pregiudizio al buon andamento dell'Associazione e/o al suo prestigio.

I provvedimenti disciplinari che il Consiglio Direttivo può adottare a carico dei soci sono, in ordine di gravità crescente:

- la censura;
- la sospensione;
- la radiazione per indegnità.

Articolo 8 - Tutti i soci, a qualsiasi categoria appartengano, hanno il dovere di:

a) osservare le norme contenute nel presente Statuto e nel regolamento dell'Associazione riguardanti le varie attività sociali e in genere ogni provvedimento e deliberazione dei competenti organi direttivi, amministrativi e di autogoverno dell'Associazione;

b) comportarsi cordialmente con tutti gli altri soci e mantenere comunque un contegno tale da non offendere la loro sensibilità o il loro prestigio;

c) comunicare al Presidente dell'Associazione, entro trenta giorni, gli eventuali cambiamenti di residenza.

I soci sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi il cui ammontare verrà determinato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea:

1) Tassa di ammissione - da versarsi da parte dei soci al momento dell'ammissione;

2) Quota associativa annuale - da versarsi da parte dei soci annualmente ed anticipatamente.

Il contributo associativo non è trasmissibile né per atto tra vivi né per mortis causa e non è rivalutabile.

In nessun caso le quote associative annuali potranno essere restituite al socio che le ha versate.

Articolo 9 - Organi sociali - Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo.

a) **Assemblea dei soci:** composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, si riunisce almeno una volta all'anno entro il 31/01 su convocazione del Presidente; fornisce gli indirizzi generali all'Associazione, propone obiettivi anche particolari e decide sulle questioni che investono la categoria nel suo complesso, approva il rendiconto annuale; oltrechè dal Presidente può essere convocata da almeno un terzo degli iscritti. L'Assemblea dei Soci può deliberare in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli iscritti e in seconda convocazione, in un giorno successivo a quello della prima e in ogni caso non oltre dieci giorni dalla medesima, con la maggioranza dei presenti.

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, composto da tre ad undici Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea inoltre può decretare l'espulsione di uno o più iscritti all'Associazione qualora vi siano gravi e comprovati motivi; la decisione verrà presa a maggioranza dei due terzi dei Soci escludendo dal voto coloro che sono oggetto del possibile

provvedimento.

b) **Consiglio Direttivo:** è composto da un numero di soci variabile da 3 (tre) a 11 (undici) eletti dall'assemblea degli iscritti che ne determina anche il numero, che elegge nel proprio seno il Presidente, scelto tra i soci e stabilisce gli incarichi per i consiglieri.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in ordine alla gestione dell'Associazione e può emanare regolamenti per il buon andamento dell'Associazione.

In caso di dimissioni o decesso dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente deve senza indugio convocare l'Assemblea ordinaria che provvederà a sostituirli; i nuovi membri così nominati resteranno in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri in carica del Consiglio Direttivo, esso si intenderà interamente decaduto e dovrà provvedersi alla sua integrale rinomina.

Esso stabilisce anno per anno le quote di iscrizione e si adopera per il conseguimento degli obiettivi indicati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.

Il Consiglio Direttivo:

- redige i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'assemblea per l'approvazione entro il 31/01 di ogni anno;

- decide sull'ammissione di nuovi aderenti ed in ipotesi di contrasto sottopone le relative questioni al vaglio dell'assemblea;

- convoca l'assemblea degli associati tutte le volte che lo ritenga opportuno e comunque una volta al mese; l'assemblea potrà essere convocata anche solo su iniziativa del Presidente ovvero di due Consiglieri.

Il Consigliere che per tre volte non partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto ed il suo posto viene preso dal primo dei non eletti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo avvengono a porte aperte e tutti i soci hanno facoltà di assistervi.

Le riunioni consiliari sono valide quando è presente almeno la metà più uno dei Consiglieri compreso il Presidente dell'Associazione, e le delibere sono prese a maggioranza semplice tra i membri intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ovvero in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da altro membro designato a maggioranza dagli intervenuti. I verbali delle riunioni, contenenti le delibere adottate saranno trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente delle riunioni e dal segretario.

c) **Presidente:** il Presidente è eletto tra i Soci Fondatori fintanto che vi siano associati rientranti in tale categoria; egli convoca

il Consiglio Direttivo per qualsiasi decisione relativa all'Associazione; su indicazione del Consiglio Direttivo ovvero anche per iniziativa personale, convoca in via ordinaria l'assemblea una volta all'anno ed in via straordinaria ogni volta se ne palesi la necessità o sia richiesta da almeno un terzo degli iscritti o da almeno due membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Assemblea dei Soci - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita ad un altro socio. Nessun socio può essere portatore di più di due deleghe.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, la sede e l'ora dell'Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza in prima convocazione, ossia comunicato ai soci aventi diritto a parteciparvi, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza sempre in prima convocazione.

La convocazione delle Assemblee spetta al Presidente dell'Associazione.

L'Assemblea viene presieduta dal Presidente pro-tempore in carica ovvero, in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona

designata dagli intervenuti.

I soci che vi partecipano provvederanno ad eleggere nel loro seno un segretario e se necessario uno o più scrutatori.

Le votazioni dell'Assemblea possono essere fatte per appello nominale, per alzata di mano o per scrutinio segreto a discrezione del Presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Presidente dell'Associazione, almeno una volta al mese e delibera circa:

- a) bilancio di previsione;
- b) bilancio consuntivo;
- c) le tasse di ammissione a socio, le quote associative annue ed altre;
- d) l'elezione, ogni tre anni, del Presidente e dei Membri del Consiglio Direttivo;
- e) eventuali materie/decisioni ad essa rimesse dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Modifiche statutarie - Le modifiche od integrazioni delle norme contenute nel presente statuto sono deliberate dall'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea che delibera circa le modifiche o le integrazioni delle norme contenute nel presente statuto è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 12 - Bilancio e proventi dell'attività - La gestione

sociale annuale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 giugno di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il Bilancio consuntivo (rendiconto economico finanziario) relativo all'esercizio precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno in alcun modo essere erogati o ripartiti tra i soci, neanche in via indiretta, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno pertanto reinvestiti per il perseguimento delle finalità istituzionali statutariamente previste.

Articolo 13 - Scioglimento - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà destinato a fini di utilità sociale, previa comunicazione all'eventuale organismo di controllo, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 - L'Associazione dà facoltà al Consiglio Direttivo di aprire sezioni distaccate o delegazioni in altri centri ogni qualvolta se ne vengono a creare i presupposti e comunque purchè ciò sia ritenuto insindacabilmente utile e vantaggioso. Il primo degli eletti di ogni gruppo, avente almeno venticinque iscritti, avrà diritto di entrare a far parte del Consiglio Direttivo che verrà perciò ad aumentare il suo numero in funzione delle sezioni nuove nate e sarà a tutti gli effetti responsabile della sezione di appartenenza.

Articolo 15 - Rinvio - Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.